

COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26/02/2021

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 26/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI AD ASPES S.P.A.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunalein sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

7 tild disodssione der presente digomente risultano presenti i olgnon.						
Ruolo	Nominativo	Presente	Assente			
SINDACO	FERRI CINZIA	Si				
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si				
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si				
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si				
CONSIGLIERE	LODI ANDREA	Si				
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si				
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si				
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si				
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO	Si				
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA	Si				
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si				
CONSIGLIERE	DE MARCHI	Si				
	GIOVANNA					
CONSIGLIERE	SABATTINI CHRISTIAN	Si				

Totale Presenti: 13	Totale Assenti: 0

Assume la Presiedenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio . Partecipa la Dott.ssa MARIA AURELIA BALDELLI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, ri	iconosciuta legale	l'adunanza, d	ichiara aperta	la seduta.	
	ıbbate - Delibera di				

Scrutatori: Lodi Andrea, Patrignani Vittoria, Montagna Anita

Punto all'Ordine del Giorno n° 9

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) il quale ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il tributo comunale sui rifiuti (TARI), componente della IUC Imposta Unica Comunale, a copertura integrale dei costi afferenti il servizio gestione rifiuti;

CONSIDERATO che la gestione del tributo è di competenza comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, e dell'art. 14, comma 27, lettera f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, ed è attualmente realizzata direttamente in economia, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad una riorganizzazione di alcune attività dei servizi comunali al fine di ottimizzare gli assetti organizzativi e l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie dell'Amministrazione, anche in ragione dei numerosi interventi normativi nazionali che interessano sempre di più gli enti locali;

PREMESSO che "ASPES S.P.A." è strumento organizzativo conformato dal Comune di Montelabbate e dagli altri Comuni soci per la gestione delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;

RILEVATO che per questa ragione lo statuto societario:

- a) pretende che il capitale di "ASPES S.P.A." rimanga interamente pubblico per tutta la durata della società (artt. 1 e 9);
- b) prevede appositi strumenti per l'esercizio di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi (art. 4 bis);
- c) non autorizza la società ad operare al di fuori della circoscrizione territoriale degli enti locali soci;

CONSIDERATO che il Comune di Montelabbate è titolare del 1,39% del capitale sociale della società ASPES S.P.A., con sede in Pesaro (PU), Viale Mameli n. 15, Codice Fiscale 01423690419, numero REA PS-140952 e che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, ed art. 5, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, la partecipazione nella suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Montelabbate, è finalizzata alla produzione di servizi di interesse generale ed è motivata dall'opportunità di concedere pro-tempore affidamenti a società soggetta a controllo analogo congiunto di servizi rientranti nell'attività istituzionale dell'ente locale, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse interne disponibili ed incrementare la qualità dei servizi ai cittadini nell'ambito di una efficiente ed efficace riorganizzazione degli uffici;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 54 in data 28.11.2010 il Consiglio Comunale ha approvato il mantenimento della partecipazione del Comune di Montelabbate nella Società ASPES S.P.A., Società a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. n. 78/2010;

VISTO che con delibera di C.C. n. 59 del 29.12.2020 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.17 n. 100, ed è stato confermato il mantenimento della partecipazione;

PRESO ATTO che con delibera di C.C. n. 6 del 16.04.15, il Comune di Montelabbate ha affidato ad ASPES S.P.A., in quanto strumento organizzativo idoneo, la gestione dei tributi ed altre entrate patrimoniali e della riscossione coattiva delle entrate;

DATO ATTO, per tale motivo, l'Amministrazione comunale ha reputato opportuno rivolgersi nuovamente alla società ASPES S.P.A. per la gestione dell'attività di emissione degli avvisi di pagamento del tributo TARI, completando il procedimento relativo alla TARI;

RILEVATO CHE l'affidamento dei servizi alla società ASPES S.P.A nel quale questo Comune detiene una partecipazione, si configura quale affidamento dell'in house providing, un modello organizzativo di produzione dei servizi pubblici locali e strumentali previsti dall'ordinamento comunitario e si sostanzia in una forma di autoproduzione del servizio attraverso un organismo societario partecipato dall'Ente o dagli Enti locali affidanti e controllato dai medesimi sotto il profilo imprenditoriale e decisionale.

In specie, secondo la giurisprudenza comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza "Teckal" (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98), la gestione in house dei servizi pubblici presuppone la contemporanea presenza di tre requisiti:

- 1. il capitale sociale interamente pubblico;
- 2. l'esercizio da parte dell'Ente e degli Enti locali titolari del capitale sociale di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- 3. la realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti locali che la controllano.

PREMESSO CHE:

- in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nell'attribuire agli Enti Locali la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, nei limiti fissati dalla legge, al comma 5, lett. b), contempla la possibilità di affidare, anche disgiuntamente, a soggetti terzi la gestione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti. In dettaglio, la stessa norma ammette la possibilità di affidare la gestione dei suddetti servizi in capo a società dotate di capitale interamente pubblico, mediante convenzione, a condizione che:
 - a) l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
 - c) la Società svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'Ente che la controlla.
- In riferimento a quest'ultima disposizione, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n. 57/2018, ha precisato che è legittima la gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali attraverso una società in house pluripartecipata (in questi termini, Cass. sez. trib. 456/2018). In tal caso, il requisito del "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" e, il requisito dello svolgimento dell'attività sociale "più importante", devono sussistere non solo verso l'ente pubblico di maggioranza, ma verso tutti indistintamente gli enti pubblici "titolari del capitale sociale";
- L'Autorità Nazionale Garante della concorrenza e del mercato con diversi pareri (AS 488 del 25 novembre 2008 e AS 628 del 25 settembre 2009) ha escluso che il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali sia riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO CHE l'affidamento diretto, in capo ad ASPES S.P.A., di servizi connessi alla gestione dei Tributi comunali, rispetta, nel quadro normativo vigente, le condizioni necessarie a legittimare la stessa opzione gestionale:

- lo statuto di ASPES S.P.A. precisa all'art. 4 che la società è strumento organizzativo cui gli enti pubblici e/o locali soci attribuiscono il compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, tra gli altri, la società espleta i servizi (punto 1.3) nel settore delle entrate degli enti locali: accertamento, riscossione e gestione dei tributi e delle entrate;
- Prevalenza dell'attività a favore dei soci: la società svolge oltre l'85% dei servizi a favore dei Comuni soci per cui tale criterio può intendersi pienamente rispettato;

- Struttura societaria (capitale interamente pubblico): la società risulta partecipata interamente da enti locali (Comuni, Unioni di Comuni);
- Capitale interamente pubblico: lo statuto di ASPES S.P.A. all'art. 5 (c.1) impone che la stessa può essere partecipata esclusivamente da enti locali;
- Esercizio del controllo analogo congiunto: ai sensi dell'art. 29 (c.3) del rispettivo Statuto "per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- La gestione dell'attività di emissione degli avvisi di pagamento del tributo TARI, rappresenta una delle "leve" fondamentali per assicurare l'equilibrio del P.E.F. e del Bilancio Comunale;
- In quest'ottica, il modello organizzativo prescelto, consentirà di mantenere un controllo diretto e costante su un'attività di notevole impatto non solo sugli equilibri economico-finanziari dell'Ente ma anche nei confronti della cittadinanza;
- In dettaglio, l'affidamento della gestione dei servizi in parola tramite ASPES S.P.A. assicurerà la realizzazione, senza soluzione di continuità, di importanti obiettivi, quali ad esempio:
 - Un controllo efficace e sicuro sull'attività inerente il tributo TARI;
 - La possibilità di intervenire sull'organizzazione del servizio per migliorarne la qualità nel tempo;
 - Una gestione qualificata delle risorse anche al fine di utilizzare le informazioni per orientare le scelte dell'amministrazione;
 - Una costruzione ed individuazione dinamica delle principali attività del servizio nel medio e lungo termine;

DATO ATTO CHE gli obblighi previsti dall'art.192 del D.lgs. 50/2016 secondo cui "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche", sono stati assolti mediante la redazione da parte del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze di una relazione che correda il presente fascicolo;

CHE, relativamente all'iscrizione nel registro tenuto presso l'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.mi., il Comune di Pesaro ha effettuato l'iscrizione con protocollo ANAC n°. 0034033, per cui detto adempimento è stato assolto;

PRESO ATTO che occorre provvedere ad approvare la convenzione-disciplinare di servizio con la società ASPES S.P.A. per la gestione dell'attività di emissione degli avvisi di pagamento del tributo TARI;

TENUTO CONTO che ASPES S.P.A. nel dare la sua disponibilità a svolgere l'attività di emissione degli avvisi di pagamento del tributo TARI in favore dell'Amministrazione Comunale di Montelabbate per il periodo dal 2021 al 2025, ha presentato uno schema di contratto di servizio regolante le modalità di svolgimento del servizio medesimo unitamente alle bozze di capitolati tecnici (all. A e B), assunto agli atti di questo protocollo al n. 2415/21;

CONSIDERATO che la proposta risulta coerente con gli intenti e gli obiettivi dell'Amministrazione comunale in termini di miglioramento organizzativo, di raggiungimento di migliori standard di servizio qualitativi, di maggiore flessibilità funzionale, tenuto anche conto della carenza di personale in cui opera il servizio tributi;

TUTTO CIO' PREMESSO, al fine di garantire la previsione del "gettito" e l'equilibrio del P.E.F. e del Bilancio, si rende necessario affidare ad ASPES S.P.A. le attività connesse alla gestione dell'attività di emissione degli avvisi di pagamento del tributo TARI, come meglio descritte nei seguenti allegati al presente atto, parti integranti e sostanziali del provvedimento:

- Convenzione Disciplinare
- Capitolato tecnico;

ACCLARATA la competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, lettera e), TUEL;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art. 147 – bis del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267:

Responsabile del Settore Contabilità e Finanze "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto"; Responsabile del Servizio Finanziario "Si attesta la regolarità contabile del presente atto";

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) **di CONSIDERARE** la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazione, ed anche ai fini della motivazione;
- 2) **di AFFIDARE** alla società ASPES S.P.A. la gestione dell'attività di emissione degli avvisi di pagamento del tributo TARI di questo Comune;
- 3) **di APPROVARE** lo schema di Convenzione Disciplinare per l'affidamento in house ad ASPES S.P.A. della gestione dell'attività di emissione degli avvisi di pagamento del tributo TARI;
- 4) **di DARE ATTO** che l'affidamento in oggetto viene effettuato direttamente secondo il principio "in house" a società nella quale questo Comune è azionista, e ciò ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- 5) **di DEMANDARE** al Responsabile del Settore Contabilità e Finanze l'adozione dei conseguenti atti necessari per la conclusione del procedimento;
- di AUTORIZZARE lo stesso a sottoscrivere il contratto di servizio allegato con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali, dando atto che le spese per la sottoscrizione del contratto medesimo saranno a carico della società ASPES S.P.A.;
- 7) **di DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di provvedere alla stipula in tempi brevi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra riportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

Relaziona sulla proposta in oggetto l'Assessore Faroni Luca Interviengono: il Sindaco, il Consigliere Golini Maurizio e l'Assessore Faroni.

La relazione e gli interventi sono registrati su supporto elettronico per essere successivamente trascritti e conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13; Astenuti: 0; Voti favorevoli: 13; Voti contrari: 0;

Per l'Immediata Eseguibilità si procede con successiva e separata votazione.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13; Astenuti: 0; Voti favorevoli: 13; Voti contrari: 0;

DELIBERA

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali, con separata votazione unanime e favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE		
CINZIA FERRI	MARIA AURELIA BALDELLI		

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.